

REGOLAMENTI ESECUTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVO RICREATIVE NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

- Visto l'art. 32.1.4 delle "Norme di Attuazione della Variante 2007 al Piano del Parco" (approvata dalla Giunta provinciale delibera n. 2306 dell'11 settembre 2008) che individua la necessità di dotarsi di un regolamento per alcune attività sportivo-ricreative realizzate all'interno dell'area protetta;
- Visto lo "Studio sul disturbo antropico legato alle attività sportivo-ricreative" realizzato dall'Ufficio Faunistico del Parco in collaborazione con Albatros S.r.l.

il Parco Naturale Adamello Brenta dispone il seguente Regolamento per lo svolgimento delle attività sportivo ricreative

1. SCOPI

1.1 Scopo del presente regolamento è quello di individuare i criteri necessari affinché lo svolgimento delle attività sportivo ricreative nel Parco sia compatibile con gli obiettivi di conservazione e tutela del patrimonio naturale.

2. GENERALITÀ

2.1 Nel Parco sono permesse tutte le attività ricreative e sportive compatibili con la tutela della fauna, della flora, del suolo e del sottosuolo, con stretto riferimento al presente regolamento.

2.2 Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni previste nella Revisione delle "Norme di Attuazione della Variante 2007 al Piano del Parco" agli articoli n° 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 32.

2.3 Tra gli scopi principali del Parco deve essere costantemente sottolineato quello di sensibilizzare tutti i fruitori dell'area protetta nella direzione di comportamenti volti alla tutela e al rispetto delle risorse naturali.

2.4 Le attività sportive e ricreative svolte nel Parco devono essere svolte adottando un comportamento eticamente accettabile nei confronti della natura, limitando al massimo il disturbo e evitando qualsiasi manomissione all'ambiente naturale.

2.5 Ogni attività sportivo ricreativa attuata all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta viene svolta a rischio e pericolo di chi la pratica.

2.6 I raduni e, più in generale, tutte le manifestazioni riferite alle attività contemplate dal presente regolamento, potranno svolgersi solo previa comunicazione al Parco. Tale comunicazione dovrà pervenire con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto alla data di realizzazione dell'attività. In questo contesto, il Parco, nel caso in cui contingenti emergenze naturalistiche lo richiedano, potrà regolamentare ulteriormente l'attività cui si riferisce il raduno.

2.7 Il presente Regolamento ha efficacia su tutto il territorio del Parco.

3. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

3.1 Con riferimento all'articolo 32.1.4 delle "Norme di Attuazione della Variante 2007 al Piano del Parco", il presente Regolamento disciplina le attività di seguito elencate:

- Scalata alpinistica
- Canyoning
- Cicloturismo
- Parapendio e Deltaplano
- Orienteering
- Equitazione
- Sci alpinismo
- Sci escursionismo

3.2 Con riferimento alla "scalata alpinistica" nel presente Regolamento vengono normate separatamente la scalata alpinistica, la scalata sportiva e il sassismo (*bouldering*), disciplina in fase di notevole espansione.

3.3. Con riferimento all'"Equitazione", che si svolge nell'ambito di strutture appositamente attrezzate, nel presente Regolamento viene normata più opportunamente l'attività di "Ippoescurionismo" che si pratica sul territorio.

3.4 In appendice sono riportate le definizioni degli sport e delle attività ricreative contemplate nel regolamento.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

4.1 Scalata (o arrampicata) alpinistica

4.1.1 Definizione

Per scalata alpinistica, più propriamente detta arrampicata alpinistica, si intende la risalita di pareti rocciose effettuata generalmente con l'utilizzo di strumenti tecnici che, all'occorrenza, possono essere di ausilio sia per la sicurezza sia per la progressione. La scalata alpinistica può avvenire su roccia o su neve e ghiaccio. Non esistono competizioni. Nell'arrampicata alpinistica è compresa l'arrampicata su ghiaccio, nella quale ad essere scalate sono le cascate gelate, utilizzando per la progressione ramponi e piccozza. In questo caso, occasionalmente vengono realizzate competizioni.

4.1.2 Possibili impatti

Tale disciplina consente di raggiungere luoghi spesso inaccessibili e particolarmente idonei alla fauna, soprattutto ai rapaci che nidificano su pareti rocciose, in siti scelti per la loro tranquillità e l'isolamento. In questo senso, il rumore legato alla presenza dei praticanti andrebbe a sommarsi a quello provocato dal loro afflusso in prossimità della partenza dei diversi itinerari, e potrebbe involontariamente interferire

negativamente con le delicate fasi riproduttive di questi uccelli. Spesso le specie interessate reagiscono manifestando una serie di comportamenti mirati alla difesa del territorio, distogliendo energia e tempo alla difesa del nido e/o alla cura della prole.

Non va inoltre sottovalutata l'importanza storica e culturale che rivestono numerosi itinerari presenti sulle pareti rocciose del Parco, che in alcuni casi hanno costituito vere e proprie "pietre miliari" dell'alpinismo mondiale.

In questo contesto appare evidente la necessità di tutelare il patrimonio costituito da tali itinerari, evitando che l'apertura di nuovi tracciati possa modificarne le principali caratteristiche.

4.1.3 Norme di comportamento

4.3.1.1. Nel rispetto delle tradizioni alpinistiche dell'area, all'interno del Parco l'arrampicata alpinistica è normalmente consentita senza alcun limite temporale o spaziale.

4.1.3.2 L'esercizio di questa attività può essere localmente e temporaneamente regolamentato dal Parco nel caso in cui lo richiedano contingenti ed eccezionali emergenze naturalistiche, con particolare attenzione a eventuali problematiche connesse alla nidificazione dell'avifauna. In questo contesto sarà cura del Parco dare la massima divulgazione alla nuova regolamentazione.

4.1.3.3 Per salvaguardare il patrimonio storico degli itinerari alpinistici tracciati sulle montagne del Parco è fatto l'obbligo di:

- a) non sovrapporre nuovi tracciati di arrampicata (vie) a quelli già esistenti, rispettando le vie già esistenti. In tal senso i nuovi tracciati dovranno mantenere da queste una distanza tale da non modificarne la natura;
- b) non procedere alla richiodatura degli itinerari esistenti, per i quali è possibile solo la sostituzione dei punti di protezione presenti con ancoraggi della stessa natura di quelli precedentemente esistenti.

4.1.3.4. Eventuali deroghe rispetto al punto precedente potranno essere eccezionalmente previste nell'ambito del Programma annuale di gestione.

4.1.3.5 Per valutare quanto riportato nei punti precedenti, il Parco si potrà avvalere del parere delle Guide Alpine che operano nell'area.

4.2 Scalata (o arrampicata) sportiva

4.2.1 Definizione

Per scalata sportiva, più propriamente detta arrampicata sportiva, si intende un'arrampicata senza l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la progressione svolta a scopo agonistico, amatoriale, di educazione motoria e di spettacolo, sia su pareti naturali o artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi opportunamente attrezzati. Le competizioni si svolgono quasi sempre al coperto.

4.2.2 Possibili impatti

Gli impatti più frequenti possono essere ricondotti al disturbo di rapaci eventualmente nidificanti su pareti rocciose. A tal proposito si rimanda a quanto esposto nel punto 4.1.2.

Occorre inoltre considerare che l'arrampicata sportiva - fenomeno che ha conosciuto un notevole incremento di appassionati - può concentrare alti numeri di praticanti, anche in un ampio arco temporale, e conseguentemente portare ad un maggior disturbo generalizzato nell'area circostante la parete attrezzata.

4.2.3 Norme di comportamento

4.2.3.1 La chiodatura di nuove palestre deve essere preventivamente autorizzata dal Parco, specificando luogo e caratteristiche salienti (chiodatura, lunghezza degli itinerari ecc.). In questo contesto, con lo scopo di rappresentare la situazione attuale, si deve far riferimento alla cartografia allegata al presente Regolamento.

4.2.3.2 Per valutare la possibilità di concedere l'autorizzazione per la chiodatura di nuove palestre, il Parco potrà avvalersi anche del parere delle Guide Alpine che operano nell'area.

4.2.3.3 E' fatto divieto di:

a) scrivere i nomi delle vie alla base della parete se non con caratteri di piccole dimensioni (indicativamente 2-3 cm) senza l'utilizzo di targhette metalliche o sfondi colorati;

b) lasciare corde, catene, placche o altro materiale che non sia strettamente necessario all'attrezzatura della progressione in parete per un tempo superiore a quello necessario all'attrezzatura stessa.

4.2.3.4 L'esercizio di queste attività può essere localmente e temporaneamente regolamentato dal Parco nel caso in cui lo richiedano contingenti ed eccezionali emergenze naturalistiche, con particolare attenzione a eventuali problematiche connesse alla nidificazione dell'avifauna. In questo contesto sarà cura del Parco dare la massima divulgazione alla nuova regolamentazione.

4.3 Sassismo (*bouldering*)

4.3.1 Definizione

Il sassismo, disciplina meglio conosciuta con il termine britannico di "bouldering" è una attività che consiste nell'arrampicare su massi alti pochi metri (indicativamente un massimo di 5-6 m) per risolvere difficili sequenze di movimenti. Il *bouldering* viene praticato senza l'ausilio di corda e punti di assicurazione. Frequentemente vengono utilizzati piccoli materassi portatili (*crash pad*), utili per rendere meno pericolose le frequenti cadute.

4.2.2 Possibili impatti

Non si ravvisano particolari impatti nei confronti dell'ambiente, salvo nei casi in cui si concentrino alti numeri di praticanti che, localmente e temporaneamente, possono portare ad un maggior disturbo generalizzato nell'area circostante la parete attrezzata. In alcuni casi i massi possono essere puliti, anche con l'ausilio di apposite spazzole, con la rimozione di muschi e incrostazioni.

4.3.3 Norme di comportamento

4.3.3.1 E' fatto divieto di:

a) scrivere i nomi delle vie alla base della parete se non con caratteri di piccole dimensioni (indicativamente 2-3 cm) senza l'utilizzo di targhette metalliche o sfondi colorati;

b) procedere ad una sistematica pulizia dei massi, dai quali non potranno essere rimossi muschi e licheni. Rimane al contrario la possibilità di pulire appigli e appoggi sporchi di sabbia o terriccio.

4.3.3.2 L'esercizio di queste attività può essere localmente e temporaneamente regolamentato dal Parco nel caso in cui lo richiedano contingenti ed eccezionali emergenze naturalistiche, con particolare attenzione a eventuali problematiche connesse alla nidificazione dell'avifauna. In questo contesto sarà cura del Parco dare la massima divulgazione alla nuova regolamentazione.

4.4 Canyoning

4.4.1 Definizione

Per canyoning o torrentismo si intende la discesa a piedi di torrenti alpini utilizzando tecniche mutuata sia dall'alpinismo che dalla speleologia, tuffandosi in pozze profonde e percorrendo a piedi o a nuoto tratti più o meno lunghi seguendo la direzione dell'acqua. L'attrezzatura utilizzata comprende corde, spit, moschettoni, imbracci, mute in neoprene, casco, salvagente. Generalmente si effettuano uscite da giugno e settembre insieme ad un istruttore esperto che accompagna i partecipanti lungo torrenti impetuosi e scavati in forre.

4.4.2 Possibili impatti

La pratica di questo sport comporta un aumento del disturbo antropico che può provocare alterazioni ad ambienti normalmente indisturbati. Occorre peraltro considerare che, in corrispondenza delle zone di attacco o di entrata in acqua, questa attività può produrre danneggiamenti alla vegetazione ripariale e fenomeni di aumento della torbidità dovuti alla messa in circolo dei sedimenti i cui effetti, soprattutto sulla componente invertebrata e bentonica, sono ancora poco conosciuti. E' possibile inoltre che si verifichino ripercussioni negative sulla fauna ittica presente negli ambienti utilizzati.

4.4.3 Norme di comportamento

4.3.1 L'attività è consentita solo nelle aree indicate nella cartografia allegata al presente Regolamento, che può essere aggiornata annualmente per il tramite del Programma Annuale di Gestione.

4.4.2 Per le caratteristiche intrinseche all'attività e per controllarne efficacemente le modalità di attuazione, l'esercizio del canyoning nel Parco è permesso solo con l'accompagnamento delle Guide Alpine.

4.5 Cicloturismo

4.5.1 Definizione

Attività che si svolge tutto l'anno in strada e fuori-strada con l'utilizzo di biciclette. Viene principalmente realizzata su strade forestali ma occasionalmente interessa anche sentieri e tracciati escursionistici. Le biciclette (MTB) che si utilizzano in questa disciplina sono robuste e ben ammortizzate, adatte a percorsi con fondi anche molto accidentati e a superare dislivelli elevati.

Esistono numerose competizioni anche internazionali.

4.5.2 Possibili impatti

È stato riscontrato che i tracciati utilizzati dai biker sono soggetti ad un elevato grado di logorio che può comportare un forte degrado del substrato ed un'alterazione del paesaggio con possibili conseguenze anche sulla microfauna locale. Il transito ripetuto di biciclette rovina infatti la cotica vegetale, innescando processi di erosione superficiale e dilavamento; non sempre reversibili.

La presenza di ciclisti che praticano tale disciplina è in grado di indurre nelle diverse specie animali presenti fenomeni di stress, che possono influire sensibilmente sulla loro fisiologia, sul comportamento e sul tasso di dispersione e aggregazione. Nel caso in cui la rete dei percorsi utilizzati per queste attività attraversi gli areali reali o potenziali di specie particolarmente sensibili, può concorrere alla frammentazione degli habitat che si manifesta con il parziale o totale abbandono delle aree maggiormente idonee oppure con l'incapacità di spostamento tra le aree utilizzate nelle differenti fasi annuali.

L'utilizzo delle mountain bike comporta inoltre un livello non trascurabile di rumore, che tende ad essere massimo in coincidenza dei luoghi di assembramento (rifugi, malghe, ecc.) dove però la presenza di questa attività è solo una delle componenti responsabili del rumore ingenerato. In alcune aree, il passaggio ripetuto di mountain bike può arrecare notevole disturbo connesso all'utilizzo dei freni che provocano rumori intensi e acuti, udibili anche a notevole distanza dalla componente faunistica.

4.5.3 Norme di comportamento

4.4.3.1 Al fine di favorire il tranquillo godimento dei valori ambientali agli escursionisti pedonali che frequentano l'area protetta, assicurandone nel contempo l'incolumità, è fatto divieto in tutto il territorio del Parco l'uso della bicicletta sui sentieri. Eventuali tratti di sentiero congiungenti arterie stradali potranno essere percorsi dai cicloturisti unicamente con la bicicletta a spinta o in spalla. In tutti i casi che lo richiedano, la precedenza spetta ai pedoni.

4.5.3.2 Il Parco può autorizzare lo svolgimento di eventuali manifestazioni organizzate o gare cicloturistiche, qualora interessino brevi itinerari sentieristici, anche in deroga a quanto stabilito dal punto 4.4.3.1 del presente Regolamento.

4.5.3.3 In deroga a quanto stabilito dall'art. 4.4.3.1. del presente Regolamento è consentito l'uso della bicicletta sui sentieri ricompresi nel sistema di itinerari denominato "Dolomiti di Brenta Bike" come individuati con determinazione n. 529 di data 20.12.2007 del Dirigente del Servizio Turismo della PAT.

4.6 Deltaplano e parapendio

4.6.1 Definizione

Il parapendio è un paracadute orientabile dalla forma ellittica che, come il deltaplano, permette di effettuare un volo planato, consentito cioè dai venti e dalle correnti ascensionali. Può essere svolto individualmente o in coppia, in autonomia o tramite scuole o organizzazioni che forniscono sia l'assistenza sia il materiale.

Il parapendio è il mezzo da volo libero più semplice e leggero attualmente esistente, derivato dai paracadute da lancio pilotabili.

Il deltaplano è, in sostanza, una coppia di semiali tenute aperte ed orizzontali da due "controventature", una superiore ed una inferiore. La controventatura superiore è sostenuta dalla torre (o master), mentre quella inferiore è sostenuta (in volo) dal trapezio, all'interno del quale trova spazio il pilota.

4.6.2 Possibili impatti

Queste attrezzature per il volo leggero, il cui uso è tipicamente legato ai mesi primaverili ed estivi, possono essere percepite dalle specie presenti nelle aree di sorvolo come competitori o predatori, innescando comportamenti di difesa del territorio o di fuga. Tale risposta istintiva può, in alcuni casi, portare all'abbandono dei siti di riproduzione con conseguenze sui tassi riproduttivi.

4.6.3 Norme di comportamento

4.6.3.1 Il decollo è consentito unicamente nei punti indicati dalla cartografia allegata al presente Regolamento.

4.6.3.2 Per quanto concerne il deltaplano a motore, vale quanto stabilito all'art. 1 della L. P. n° 5 del 12 agosto 1996 "Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili".

4.6.3.3 L'esercizio di queste attività può essere localmente e temporaneamente regolamentato dal Parco nel caso in cui lo richiedano contingenti ed eccezionali emergenze naturalistiche, con particolare attenzione a eventuali problematiche connesse alla nidificazione dell'avifauna. In questo contesto sarà cura del Parco dare la massima divulgazione alla nuova regolamentazione.

4.7 Orienteering

4.7.1 Definizione

È una disciplina sportiva i cui partecipanti hanno lo scopo di raggiungere nel più breve tempo possibile determinate mete, contrassegnate da speciali "lanterne" e che possono essere dislocate in qualsiasi punto del territorio. Ogni praticante ha a disposizione una cartina contenente le indicazioni per localizzarle e una bussola. È uno sport quasi esclusivamente agonistico.

4.7.2 Possibili impatti

L'esercizio di questa attività comporta intrinsecamente la presenza diffusa sul territorio di molte persone. L'impatto sulla componente faunistica presente, in particolari periodi dell'anno, può dunque risultare elevato e si manifesta generalmente con un'evidente alterazione del comportamento spaziale, trofico, riproduttivo, che colpisce le diverse specie coinvolte a seconda della loro sensibilità. Alcune specie, in risposta all'impatto di questa disciplina, evidenziano modificazioni nei loro areali sia in termini di una redistribuzione degli effettivi sul territorio, sia con spostamenti che possono comportare variazioni a livello di densità locale. Un altro tipo di reazione è l'alterazione di abitudini di vita che generalmente rendono gli animali maggiormente elusivi. In questo senso, un'attenta scelta del periodo di effettuazione e delle aree in cui praticarla, può minimizzarne gli effetti negativi.

4.7.3 Norme di comportamento

4.7.3.1 Trattandosi di un'attività che comporta intrinsecamente una complessa organizzazione preventiva e il coinvolgimento di più persone, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione al Parco, da effettuarsi entro 15 giorni rispetto alla data di realizzazione dell'attività. A seguito di tale comunicazione il Parco, nel caso in cui lo richiedano contingenti emergenze naturalistiche, potrà dettare prescrizioni atte a limitare il disturbo.

4.7.3.2. Sarà cura degli organizzatori dell'iniziativa di cui al punto precedente provvedere a rimuovere tutti i materiali e attrezzature utilizzati in loco per lo svolgimento della manifestazione.

4.8 Ippoescurionismo

4.8.1 Definizione

Questa attività prevede la realizzazione di gite a cavallo in ambienti naturali, compresi quelli di bassa e media montagna, che possono durare da poche ore a diversi giorni. Può essere praticata individualmente o in gruppo e possono esservi prove agonistiche (endurance) che prevedono il percorrimto di un itinerario in un determinato tempo, orientandosi nel territorio. Gli itinerari utilizzati per questo scopo si chiamano ippovie e sono normalmente attrezzate per dare la possibilità di intraprendere un viaggio a tappe anche di diversi giorni. I percorsi includono generalmente strade forestali o sentieri abbastanza larghi. Può essere praticato durante tutto l'arco dell'anno, ma più frequentemente in primavera ed estate

4.8.2 Possibili impatti

Tale attività, quando praticata occasionalmente, non raggiunge livelli di impatto significativi sulle componenti ambientali. Diverso è il caso di itinerari ad alta frequentazione o di manifestazioni che comportano un'alta concentrazione di praticanti. In tali casi è opportuna un'attenta analisi preventiva dei possibili effetti di danneggiamento sulla vegetazione e di disturbo sulla fauna. Particolare attenzione deve essere posta al disturbo provocato dagli escursionisti a cavallo in corrispondenza degli eventuali punti di sosta.

4.8.3 Norme di comportamento

Per la definizione delle norme di comportamento e dei percorsi utilizzabili si rimanda a un successivo provvedimento, previo confronto con le associazioni e gli operatori del settore.

4.9 Sci alpinismo, sci escursionismo

4.9.1 Definizione

Lo sci alpinismo o scialpinismo è una disciplina nata sulle Alpi dalla fusione di tecniche proprie dello sci alpino con altre derivate dall'alpinismo, permettendo di muoversi nell'ambiente montano invernale o comunque a quote elevate utilizzando, per gli spostamenti su percorsi innevati, come attrezzatura per la progressione in salita ed in piano degli sci opportunamente adattati e con attacchi specifici per permettere il passo in salita e con sistemi antiscivolamento (pelli di foca sintetiche) utilizzando poi in discesa le tecniche di discesa fuori pista.

E' molto diffuso a livello amatoriale ma esistono anche alcune competizioni. Si svolge in ambienti d'alta montagna poco antropizzati o intatti.

4.9.2 Possibili impatti

Lo sci alpinismo comporta la presenza di praticanti in zone spesso inaccessibili o non utilizzate. La significatività degli effetti della presenza antropica legata a queste attività sulla componente faunistica è strettamente correlata al periodo invernale e primaverile, altamente critico per molte specie appartenenti alla fauna alpina. Queste attività sportive possono difatti provocare spostamenti degli animali dai siti di svernamento e/o di alimentazione, e, più in generale, incrementare il dispendio energetico in un periodo stagionale già fortemente limitante.

4.9.3 Norme di comportamento

Per la definizione delle norme di comportamento e dei percorsi utilizzabili si rimanda a un successivo provvedimento, previo confronto con le associazioni e gli operatori del settore.

5. SANZIONI

5.1 Le violazioni di quanto contenuto nel Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative e a quanto contemplato previsto dagli art. 112 e art. 113 della L.P. 11/